

REGOLAMENTO (CEE) N. 1322/86 DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 1057/86 per quanto riguarda gli importi compensativi monetari applicabili a taluni prodotti d'intervento del settore delle carni bovine destinati all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1013/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che gli importi compensativi monetari previsti dal regolamento (CEE) n. 1677/85 sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 1057/86 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1317/86⁽⁴⁾;

considerando che, dato il livello dei prezzi all'esportazione fissati per taluni prodotti d'intervento del settore delle carni bovine, l'attuale metodo per il calcolo degli importi compensativi monetari provoca o potrebbe provocare squilibri negli scambi di tali prodotti; che, per evitare che ciò avvenga, è opportuno applicare un adeguato coefficiente agli importi compensativi monetari in oggetto;

considerando che è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire agli operatori commerciali di adeguarsi alla nuova situazione risultante dalla riduzione degli importi compensativi monetari, tenendo tuttavia conto dell'importanza di questa misura ai fini di una corretta organizzazione del mercato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte 3^a, del regolamento (CEE) n. 1057/86 è modificato come segue:

1. È aggiunto il riferimento alla nota in calce 7 per la sottovoce della tariffa doganale comune 02.01 A II b) 4 bb) 33.

2. È aggiunta la nota in calce 7 seguente:

(7) Gli importi sono moltiplicati per il coefficiente 0,2 quando i corrispondenti prodotti sono venduti nell'ambito di un regolamento che indice la vendita di carni bovine d'intervento destinate all'esportazione, a condizione che nel regolamento in

causa sia fatto riferimento all'applicazione della presente nota ».

Articolo 2

I regolamenti relativi alla vendita dei prodotti di cui all'articolo 1, punto 1, possono definire taluni tagli di carni ai quali si applica il coefficiente di cui all'articolo 1, punto 2. In tal caso, l'ordine di ritiro previsto all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione⁽⁵⁾ e i documenti di cui all'articolo 12 dello stesso regolamento recano una delle indicazioni seguenti:

- La nota 7 a pie de página de la Parte 3, Anexo I, del Reglamento que fija los montantes compensatorios monetarios, se aplicará a (identificación y cantidad de los cortes correspondientes).
- Fodnote 7 til bilag I, del 3, i forordningen om fastsættelse af de monetære udligningsbeløb finder anvendelse (betegnelse for og mængde af de pågældende udskæringer).
- Die Fußnote 7 von Teil 3 des Anhangs I der Verordnung zur Festsetzung der Währungsausgleichsbeträge findet Anwendung (Kennzeichnung und Menge der betreffenden Teilstücke).
- Η σημείωση 7 του μέρους 3 του παραρτήματος I του κανονισμού που καθορίζει τα νομισματικά εξισωτικά ποσά εφαρμόζεται στα (εξακρίβωση και ποσότητες των σχετικών τεμαχίων).
- Footnote 7 to Part 3 of Annex I to the Regulation fixing the monetary compensatory amounts shall apply to (identification and quantities of the cuts concerned).
- La note 7 en bas de page de la partie 3 de l'annexe I du règlement fixant les montants compensatoires monétaires s'applique à (identification et quantité de découpes concernées).
- La nota in calce 7 dell'allegato I, parte 3^a, del regolamento che fissa gli importi compensativi monetari si applica a (designazione e quantità dei tagli in questione).
- Voetnoot 7 in deel 3 van bijlage I bij de verordening tot vaststelling van de monetaire compenserende bedragen is van toepassing op (omschrijving en hoeveelheid van de betrokken deelstukken).
- A nota 7 de pé-de-página da Parte 3 do Anexo I do Regulamento que fixa os montantes compensatórios monetários aplica-se a (identificação e quantidades das peças em causa).

Tale indicazione è riportata nella casella n. 106 dell'esemplare di controllo T5.

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 18.

⁽³⁾ GU n. L 98 del 12. 4. 1986, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 116 del 6. 5. 1986, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.

Articolo 3

La nota in calce 7 di cui all'articolo 1 si applica ai prodotti seguenti:

- a) prodotti di cui all'allegato I, parte B, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2670/85 della Commissione ⁽¹⁾;
- b) prodotti di cui all'allegato I, 1. c), 2. c), 3. c), 4. c) e 5 c), del regolamento (CEE) n. 48/86 della Commissione ⁽²⁾;
- c) prodotti di cui all'allegato I, punto 3. b), del regolamento (CEE) n. 49/86 della Commissione ⁽³⁾.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica ai contratti conclusi dopo il 15 maggio 1986.

Tuttavia, a richiesta dell'interessato, esso è applicabile ai contratti conclusi dopo la sua entrata in vigore.

⁽¹⁾ GU n. L 253 del 24. 9. 1985, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. L 8 dell'11. 1. 1986, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 8 dell'11. 1. 1986, pag. 18.